

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XLVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
PICCINELLI ed altri: Provvidenze straordinarie a favore dei comuni di Pitigliano e Sorano (provincia di Grosseto), per la costruzione di alloggi economici e popolari (1747)	511
PRESIDENTE	511, 512
COTTONE	511
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	512
NANNINI, <i>Relatore</i>	512
TODROS	512
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
LEONE RAFFAELE e SEMERARO: Modifiche all'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, concernente la concessione di un contributo di lire 1 miliardo alla Società stabilimenti navali di Taranto per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio (1962) . .	513
PRESIDENTE	513, 514
CAVALLARO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	513, 514
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	514
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	515

La seduta comincia alle 9,40.

BERAGNOLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Piccinelli ed altri: Provvidenze straordinarie a favore dei comuni di Pitigliano e Sorano (provincia di Grosseto), per la costruzione di alloggi economici e popolari (1747).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Piccinelli, Fanfani, Caiazza, Lucchesi, Martini Maria Eletta e Biagini concernente « Provvidenze straordinarie a favore dei comuni di Pitigliano e Sorano (provincia di Grosseto), per la costruzione di alloggi economici e popolari ».

La V Commissione bilancio, della quale è stato richiesto il parere, ha esaminato il provvedimento, senza però esprimere alcun parere e limitandosi a suggerire la opportunità di introdurre emendamenti, con la riserva di esprimere successivamente il parere in questione. Aderendo a tale invito, il Relatore ha presentato un nuovo testo della proposta di legge. Questo nuovo testo e gli eventuali emendamenti che dovessero essere proposti e

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1966

che comportassero conseguenze di natura finanziaria, saranno trasmessi alla Commissione bilancio.

COTTONE. Quindi la Commissione bilancio non ha espresso ancora un parere sulla proposta di legge...

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, credo di essere stato chiaro nella mia esposizione. Ripeto, comunque, che la Commissione Bilancio si è riservata di esprimere il proprio parere dopo la presentazione degli emendamenti suggeriti durante la discussione svolta presso di essa sulla proposta di legge.

Il relatore Nannini ha facoltà di svolgere la relazione.

NANNINI, *Relatore*. Con il provvedimento in esame si tende alla costruzione di alloggi economici e popolari per alcune famiglie dei comuni di Pitigliano e Sorano. Alcune parti di questi abitati stanno « smottando », e pertanto è stato ordinato il trasferimento delle famiglie interessate. Alcune di esse si sono allontanate, mentre altre, a loro rischio e pericolo, sono rimaste nella zona. Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche non è assolutamente in grado di far fronte alle opere che si renderebbero necessarie per risolvere il problema delle case pericolanti e si è quindi resa necessaria la presentazione della presente proposta di legge, che purtroppo, come già ha detto l'onorevole Presidente, ha trovato alcuni ostacoli in sede di esame da parte della V Commissione. Ho pertanto presentato un nuovo testo della proposta di legge stessa, augurandomi che la Commissione Bilancio esprima su di esso il proprio parere favorevole.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo della proposta di legge presentato dal relatore:

ART. 1.

Per la costruzione nei comuni di Pitigliano e Sorano di case da destinarsi alle famiglie attualmente alloggiate in locali malsani o in fabbricati danneggiati da graduale cedimento del terreno, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Grosseto contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni.

Ai fini suddetti è autorizzato il limite di impegno di lire 30 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1965, 1966 e 1967.

Per il pagamento dei predetti contributi in annualità la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari dal 1965 al 1969 ».

TODROS. Propongo che i benefici previsti dalla proposta di legge siano estesi alla frazione di Roccatederighi del comune di Roccastrada. Si tratta di poche abitazioni che, in quella stessa zona, presentano i medesimi problemi.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo a mia volta far rilevare che in casi analoghi si è usato la dizione « case pericolanti », anziché « fabbricati danneggiati da graduale cedimento del terreno ». Ritengo che la dizione « fabbricati pericolanti » sia più ampia, e in tal senso la sottopongo all'attenzione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, accetta questi due emendamenti?

NANNINI, *Relatore*. Sì, sono d'accordo. Ritengo anche opportuno spostare all'anno finanziario in corso l'inizio degli stanziamenti, dato il tempo intercorso dal momento in cui la proposta di legge fu presentata.

PRESIDENTE. Il nuovo testo dell'articolo 1, da trasmettere alla Commissione Bilancio, potrebbe essere quindi il seguente:

« Per la costruzione nei comuni di Pitigliano e Sorano e nella frazione di Roccatederighi del comune di Roccastrada di case da destinarsi alle famiglie attualmente alloggiate in fabbricati malsani o pericolanti, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Grosseto contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni.

Ai fini suddetti è autorizzato il limite di impegno di lire 30 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.

Per il pagamento dei predetti contributi in annualità la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari dal 1966 al 2000 ».

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che l'articolo 1 del testo proposto dal Relatore sarà trasmesso, così emendato, alla Commissione bilancio.

(Così rimane stabilito).

Do lettura degli articoli 2 e 3 del nuovo testo proposto dal Relatore:

ART. 2.

« Ai mutui assistiti dal contributo statale ai sensi della presente legge ed accordati da istituti di credito e di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle Casse di risparmio, sono estese le disposizioni previste dalla legge 8 aprile 1954, n. 144 ».

ART. 3.

« Al maggior onere derivante per l'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1966 si farà fronte mediante riduzione di lire 30 milioni dello stanziamento previsto dal capitolo n. 5833 del bilancio dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio ».

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che anche questi articoli, nella formulazione di cui ho dato lettura, saranno trasmessi alla Commissione Bilancio per il parere.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione della proposta di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele e Semeraro: Modifiche all'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, concernente la concessione di un contributo di lire un miliardo alla Società stabilimenti navali di Taranto per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio (1962).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele e Semeraro: « Modifiche all'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, concernente la concessione di un contributo di lire un miliardo alla Società stabilimenti navali di Taranto per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio » (1962).

Erano richiesti i pareri della V e della X Commissione. Mentre la X Commissione non ha espresso il proprio parere nei termini stabiliti dal regolamento, la Commissione Bilancio ha espresso il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che la con-

cessione del contributo venga subordinata alla presentazione da parte della Società interessata del certificato di collaudo dell'opera, che dovrà essere rilasciato da apposita Commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici ».

L'onorevole Cavallaro Francesco ha facoltà di svolgere la relazione.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. L'opportunità di assegnare un contributo di un miliardo per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio nel porto di Taranto venne già riconosciuta ampiamente da questa Commissione, in sede di discussione della legge 14 febbraio 1963, n. 143, che si intende modificare con la proposta di legge in esame. I motivi che avevano indotto questa stessa Commissione ad approvare quel provvedimento sarebbero stati frustrati se i lavori per la costruzione del centro di riparazioni navali del Mar Piccolo fossero stati sospesi: la società beneficiaria del contributo fu quindi costretta a completare i lavori, nella fiducia di poter conseguire il contributo stesso per coprire le anticipazioni cui dovette ricorrere per il completamento dell'opera.

Vale forse la pena di ricordare anche in questa sede i motivi che indussero la nostra Commissione ad assegnare il contributo di un miliardo di lire sulla complessiva spesa di quattro miliardi per le opere nel porto di Taranto. Come ebbe a ricordare allora il rappresentante del Governo, l'aumento del traffico già nel 1963 aveva causato dei seri inconvenienti, creando una situazione critica nel porto tarantino. Si rese pertanto necessario disporre che venisse costruito nel Mar Piccolo un centro di riparazioni navali, con un bacino galleggiante in grado di ospitare navi di grosso tonnellaggio, che sempre più frequenti e numerose, fortunatamente, si presentavano in quel porto. D'altro canto, la limitazione delle tariffe di esercizio dei bacini di carenaggio, che sono stabilite, approvate e controllate dal Ministero della marina mercantile, non consente in alcun modo l'ammortamento delle ingenti spese resesi necessarie e indifferibili nel porto di Taranto. Il contributo statale di un miliardo alla società costruttrice costituiva per essa la condizione pregiudiziale per la realizzazione dell'opera: senza il contributo, infatti, la società non avrebbe potuto affrontare l'onere di così ingenti lavori, senza correre il rischio di andare incontro a un dissesto eguale a quello in cui era incorsa la società « Officine di costruzioni e riparazioni navali di Taranto », rilevata dopo un periodo di amministrazione control-

lata dalla nuova società, che chiedeva appunto l'assegnazione del contributo.

D'altro canto, la situazione era tale che rinviare la soluzione del problema sarebbe stato veramente e seriamente pregiudizievole, non solo per l'economia locale. Nella costa ionico-adriatica non esisteva alcun impianto del genere; inoltre era facile prevedere che nuove esigenze si sarebbero manifestate nel giro di qualche anno dalla creazione del nuovo centro siderurgico dell'« Italsider ». Infine va ricordato che le installazioni fisse, per le quali viene concesso il contributo, restano di proprietà dello Stato. L'opera ha insomma apportato dei benefici non indifferenti alla zona depressa di Taranto.

Il lungo tempo intercorso fra l'approvazione e la promulgazione della legge e il completamento dell'opera, nel frattempo avvenuto, rendono necessario modificare il testo della legge, nel senso che il contributo che avrebbe dovuto corrisponderci nel corso dei lavori dovrebbe ora essere corrisposto a lavori compiuti. La proposta di legge in discussione soddisfa tale esigenza sostanziale, e soddisfa altresì due esigenze puramente formali: anzitutto, poiché nel frattempo la società costruttrice dell'opera ha cambiato denominazione, il provvedimento in esame fa riferimento a tale nuova denominazione; inoltre, poiché la durata dell'esercizio finanziario è stata mutata, si è reso necessario tenendo conto di tale mutamento ai fini degli stanziamenti per la erogazione del contributo in questione.

È opportuno; infine, introdurre un opportuno emendamento per aderire alla richiesta della Commissione Bilancio.

Mi dichiaro pertanto favorevole alla approvazione della proposta di legge con tale emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« L'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, è così modificato:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla Società " Stabilimenti navali S.p.A.-Taranto " già " Officine di costruzioni e riparazioni navali di Taranto " un contributo *una tantum* di lire 1 miliardo per il bacino galleggiante di carenaggio già costruito.

La somma di lire 1 miliardo sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pub-

blici in ragione di lire 250 milioni in ciascuno degli esercizi 1962-1963 e 1963-1964, di lire 125 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 250 milioni nell'esercizio 1965 e di lire 125 milioni nell'esercizio 1966 ».

L'onorevole Relatore, sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio, propone il seguente comma aggiuntivo:

« La concessione del contributo è subordinata alla presentazione da parte della società interessata del certificato di collaudo dell'opera, rilasciato da una commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo con quanto detto dal Relatore. Esiste una prassi legislativa nella concessione di contributi ai bacini di carenaggio, e questo che viene dato a Taranto non è certamente il più notevole. Proponerei tuttavia la seguente formulazione del primo comma:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla Società " Stabilimenti navali S.p.A.-Taranto " già " Officine di Taranto " un contributo di lire un miliardo per il bacino galleggiante di carenaggio già costruito, subordinatamente alla presentazione da parte della Società stessa del certificato di collaudo dell'opera, che dovrà essere rilasciato da apposita commissione nominata da detto Ministero ».

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, insiste sul suo emendamento?

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Lo ritiro e accetto quello del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dal Governo.

(È approvato).

L'articolo unico rimane pertanto così formulato:

« L'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, è così modificato:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla Società " Stabilimenti navali S.p.A.-Taranto " già " Officine di costruzioni e riparazioni navali di Taranto " un contributo di lire un miliardo per il bacino galleggiante di carenaggio già costruito, subordinatamente alla presentazione da parte della società stessa del certificato di collaudo dell'opera, che dovrà

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1966

essere rilasciato da apposita Commissione nominata da detto Ministero.

La somma di lire 1 miliardo sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni in ciascuno degli esercizi 1962-63 e 1963-64, di lire 125 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 250 milioni nell'esercizio 1965 e di lire 125 milioni nell'esercizio 1966 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: LEONE RAFFAELE e SEMERARO: « Modifiche all'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, concernente la concessione di un contributo di lire 1 mi-

liardo alla Società stabilimenti navali di Taranto per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio » (1962):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Alessandrini, Amendola Pietro, Baroni, Beragnoli, Bottari, Brandi, Busetto, Buzzetti, Carra, Cavallaro Francesco, Corghi, Cottoni, Degan, De Pasquale, Di Vittorio Berti Baldina, Fortini, Fracassi, Giorgi, Greggi, Guariento, Lusoli, Nannini, Napolitano Luigi, Rinaldi, Ripamonti, Terranova Corrado, Todros.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO